

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista  
Elena Dozio – Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente  
Liviù Galloni - Consulente aziendale

CIRCOLARE N. 13/2021

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **EDIZIONE STRAORDINARIA**

### **Conversione Decreto Sostegni bis 2021**

Con L. 106/2021, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, è stato convertito il D.L. 73/2021, c.d. Decreto Sostegni-bis.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, evidenziando le novità intervenute a seguito della conversione.

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Articolo	Contenuto
Articolo 1, commi 1-4	<p><b>Prima tipologia di contributo fondo perduto</b></p> <p>Viene riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- tutti i soggetti con partita Iva attiva al 26 maggio 2021</li><li>- che presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni)</li><li>- che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.</li></ul> <p>Il contributo spetta nella misura del 100% del contributo <i>ex</i> Decreto Sostegni riconosciuto.</p> <p>Il contributo è:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.</li></ul>
Articolo 1, commi 5 - 15	<p><b>Seconda tipologia di contributo a fondo perduto</b></p> <p>Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto, alternativo a quello di cui al comma 1, a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario e titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.</p> <p>Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32, Tuir e ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>I soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui al comma 1 possono ottenere l'eventuale maggior valore del presente contributo. In tal caso, il contributo già ottenuto viene scomputato dal presente.</p> <p>Nel caso in cui il presente contributo risulti inferiore a quello di cui al comma 1, non viene dato seguito all'istanza.</p> <p>Ai fini della fruizione del contributo, l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.</p> <p>Per chi ha beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, D.L. 41/2021, il contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;</li><li>b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi tra 100.001 e 400.000 euro;</li><li>c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi tra 400.001 e 1 milione di euro;</li><li>d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi tra 1.000.001 e 5 milioni di euro;</li><li>e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi tra 5.000.001 e 10 milioni di euro.</li></ul> <p>Per chi non ha beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, D.L. 41/2021, l'ammontare del contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;</li><li>b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi tra 100.001 e 400.000 euro;</li><li>c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi tra 400.001 e 1 milione di euro;</li><li>d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati tra 1.000.001 e 5 milioni di euro;</li><li>e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi tra 5.000.001 e 10 milioni di euro.</li></ul> <p>In entrambi i casi, il contributo non può mai essere superiore a 150.000 euro.</p>

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	<p>A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. In tal caso, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010, all'articolo 34, L. 388/2000 e all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.</p>
Articolo 1, commi 16-27	<p><b>Terza tipologia di contributo a fondo perduto</b></p> <p>Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a tutti i soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario; - titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.</li></ul> <p>Il contributo non spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ai soggetti la cui partita Iva non è attiva al 26 maggio 2021;</li><li>- agli enti pubblici di cui all'articolo 74, Tuir e</li><li>- ai soggetti di cui all'articolo 162-bis, Tuir.</li></ul> <p>Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32, Tuir e ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore a una percentuale definita con decreto Mef.</p> <p>L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale, definita con decreto Mef, alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 25, D.L. 34/2020, degli articoli 59 e 60, D.L. 104/2020, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter, D.L. 137/2020, dell'articolo 2, D.L. 172/2020, dell'articolo 1, D.L. 41/2021 e di cui ai commi 1 e commi 5 del presente decreto.</p> <p>Il contributo non può mai superare i 150.000 euro.</p> <p>L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.</p> <p>L'istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.</p>
Articolo 1, comma 30-bis e 30-ter	<p><b>Ulteriori contributi</b></p> <p>In sede di conversione è stata soppresso il comma 30, prevedendo, con i nuovi commi 30-bis e 30-ter, che per i soggetti titolari di reddito agrario <i>ex</i> articolo 32, Tuir e i soggetti che hanno conseguito ricavi <i>ex</i> articolo 85, comma 1, lettere a) o b) , o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo periodo d'imposta antecedente il 2021, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 1, Decreto Sostegni o di cui ai commi da 5 a 13, articolo 1, Decreto Sostegni-bis, è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) il contributo di cui all'articolo 1, Decreto Sostegni, determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando il 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. In tale caso, è riconosciuto anche il contributo di cui ai commi da 1 a 3 precedenti, alle condizioni e con le modalità ivi previste;</li><li>b) il contributo di cui ai precedenti commi da 5 a 13, determinato, nel caso in cui gli interessati beneficiano del contributo di cui alla lettera a), in misura pari all'importo ottenuto applicando il</li></ul>

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	<p>20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. In tale caso, non è riconosciuto il contributo di cui ai commi da 1 a 3;</p> <p>c) il contributo di cui ai precedenti commi da 5 a 13, determinato, nel caso in cui gli interessati non beneficino del contributo di cui alla lettera a), in misura pari all'importo ottenuto applicando il 30% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.</p>
Articolo 1-bis	<p><b>Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza da Covid-19</b></p> <p>Vengono abrogate le previsioni di cui agli articoli 6-bis, comma 9 e 10-bis, comma 2, D.L. 137/2020, il c.d. Decreto Ristori, con cui era prevista la detassazione per alcuni contributi lavorativi.</p>
Articolo 1-ter	<p><b>Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA</b></p> <p>In sede di conversione in legge viene introdotto un contributo a fondo perduto nei confronti delle imprese operanti nei settori del <i>wedding</i>, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'<i>Hotellerie-Restaurant-Catering</i> (HORECA), per complessivi 60 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p>In particolare, per il 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 10 milioni di euro sono destinati alle imprese operanti nel settore dell'HORECA e</li><li>- 10 milioni di euro sono destinati alle imprese operanti nel settore, diverso dal <i>wedding</i>, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie.</li></ul> <p>Con decreto MISE, di concerto con il MEF, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 23 luglio 2021, saranno stabiliti criteri e modalità di applicazione.</p> <p>L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, § 3, T.fue, all'autorizzazione della Commissione Europea.</p>
Articolo 1-quater	<p><b>Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli Enti del Terzo settore</b></p> <p>Viene incrementata la dotazione del Fondo straordinario per il sostegno degli Enti del Terzo settore, di cui all'articolo 13-quaterdecies, Decreto Ristori, di 60 milioni di euro per il 2021.</p>
Articolo 1-sexies	<p><b>Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all'Agente della riscossione</b></p> <p>Intervenendo sull'articolo 68, comma 3, Decreto Cura Italia, viene previsto che il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- agli articoli 3 e 5, D.L. 119/2018;</li><li>- all'articolo 16-bis, D.L. 34/2019 e</li><li>- all'articolo 1, commi 190 e 193, L. 145/2018</li></ul> <p>è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;</li><li>b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;</li><li>c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;</li><li>d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;</li><li>e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.</li></ul>
Articolo 4	<p><b>Proroga tax credit locazioni</b></p> <p>Per effetto della modifica apportata all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, D.L. 34/2020, il c.d.</p>

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	<p><i>tax credit</i> locazioni viene prorogato al 31 luglio 2021.</p> <p>Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. Il credito d'imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 40% e del 20%.</p> <p>Viene previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d'imposta spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021;</li><li>- ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.</li></ul> <p>Il credito d'imposta spetta, anche in assenza del calo di fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.</p>
Articolo 4-ter	<p><b>Esenzione Imu proprietari locatori</b></p> <p>Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'Imu relativa all'immobile predetto.</p> <p>Parimenti, l'esenzione si applica anche nel caso di ottenimento di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. È previsto il rimborso della prima rata dell'Imu relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021.</p> <p>Con decreto Mef, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 23 luglio 2021, sono stabilite le modalità di attuazione.</p>
Articolo 6-ter	<p><b>Misure di sostegno per l'installazione di tecnologie per il potenziamento della selezione e per l'avvio al riciclo dell'alluminio piccolo e leggero</b></p> <p>Al fine di assicurare il sostegno delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.</p>
Articolo 7, comma 3 e articolo 7-bis, comma 1	<p><b>Tax credit vacanze</b></p> <p>Modificando quanto previsto dall'articolo 176, D.L. 34/2020, la fruizione del c.d. <i>tax credit</i> vacanze viene esteso anche ai servizi prestati dalle agenzie di viaggi e <i>tour operator</i>.</p> <p>Con l'articolo 7-bis, comma 1, viene esteso l'ambito oggettivo di fruizione anche ai pacchetti turistici come definiti dall'articolo 34, Codice di cui all'allegato 1 al D.Lgs. 79/2011.</p>
Articolo 7, comma 5	<p><b>Credito di imposta ristrutturazione alberghi</b></p> <p>Viene prorogato al 2022 il credito previsto dall'articolo 79, D.L. 104/2020, per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10, D.L. 83/2014.</p>
Articolo 8, commi 1 e 2	<p><b>Credito d'imposta settore tessile, della moda e degli accessori</b></p> <p>Viene esteso il credito di imposta previsto dall'articolo 48-bis, D.L. 34/2020, sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) al periodo di imposta 2021.</p>
Articolo 9, commi 1 - 2	<p><b>Sospensione riscossione</b></p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 68, comma 1, D.L. 18/2020, vengono ulteriormente sospesi, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, i versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli</p>

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	<p>agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010, fino al 31 agosto 2021.</p> <p>Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 al 26 maggio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.</p>
Articolo 9, comma 3	<p><b>Rinvio entrata in vigore <i>plastic tax</i></b></p> <p>Modificando l'articolo 1, comma 652, L. 160/2019, viene rinviata l'entrata in vigore della c.d. <i>plastic tax</i> al 1° gennaio 2022.</p>
Articolo 9-bis	<p><b>Differimento Tari</b></p> <p>Modificando la previsione di cui all'articolo 30, comma 5, Decreto Sostegni, limitatamente al 2021, In deroga all'articolo 1, comma 169, L. 296/2006 e all'articolo 53, comma 16, L. 388/2000, per il solo anno 2021, i Comuni possono approvare le tariffe e i regolamenti Tari e la tariffa corrispettiva, entro il 31 luglio 2021.</p>
Articolo 9-ter	<p><b>Proroga versamenti</b></p> <p>Sono prorogati i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia Irap e Iva che scadevano il 30 giugno al 31 agosto 2021, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione Mef.</p> <p>La proroga si applica anche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ai soggetti che presentano cause di esclusione dall'applicazione degli Isa, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, D.L. 98/2011;</li><li>- ai soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 - 89, L. 190/2014;</li><li>- ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir aventi i requisiti di cui sopra.</li></ul>
Articolo 10, commi 3 - 4	<p><b>Sostegno al settore sportivo</b></p> <p>Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, viene istituito, per il 2021, un fondo con una dotazione di 56 milioni di euro, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie, di sanificazione e di prevenzione e per l'effettuazione di <i>test</i> di diagnosi dell'infezione da Covid-19, in favore delle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società e Asd iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.</p> <p>Con un D.P.C.M., da adottare entro 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno definite le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione e le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.</p>
Articolo 10, comma 13- <i>quater</i>	<p><b>Riforma dello sport</b></p> <p>Viene modificata l'entrata in vigore dei Decreti Legislativi relativi alla Riforma dello sport. In particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. le disposizioni relative agli enti sportivi dilettantistici e sportivi professionistici e al lavoro nello sport, di cui al D.Lgs. 36/2021, decorreranno dal 1° gennaio 2023, a eccezione di quelle relative a:<ol style="list-style-type: none"><li>a) riconoscimenti ai fini sportivi (articolo 10);</li><li>b) fondo per il passaggio allo sport professionistico nel settore femminile (articolo 39) e</li><li>c) promozione delle pari opportunità di genere (articolo 40)</li></ol>che si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2022;</li><li>2. le disposizioni relative alla rappresentanza degli atleti e delle società sportive, nonché all'accesso alla professione di agente sportivo di cui al D.Lgs. 37/2021, si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2023;</li></ol>

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	<p>3. le disposizioni relative alla sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e di ammodernamento o di costruzione di impianti sportivi di cui al D.Lgs. 38/2021, decorreranno anch'esse a partire dal 1° gennaio 2023;</p> <p>4. le disposizioni relative al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al D.Lgs. 39/2021, decorreranno dal 31 agosto 2022;</p> <p>5. le disposizioni relative alla sicurezza delle attività sportive invernali di cui al D.Lgs. 40/2021, decorreranno dal prossimo 1° gennaio 2022.</p>
Articolo 10, comma 13- <i>quinqüies</i>	<p><b>Domanda per iscrizione al Registro nazionale attività sportive dilettantistiche</b></p> <p>A mezzo delle modifiche apportate all'articolo 6, commi 2 e 3, D.Lgs. 39/2021, sono modificati i dati richiesti per l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.</p> <p>Ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento di tali, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.</p>
Articolo 10- <i>ter</i>	<p><b>Proroga concessione impianti sportivi</b></p> <p>Le concessioni alle associazioni sportive dilettantistiche degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023.</p>
Articolo 11- <i>bis</i> , commi 1-5	<p><b>Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma <i>cashback</i> e credito d'imposta POS</b></p> <p>Viene prevista la sospensione, per il secondo semestre 2021, sia del <i>cashback</i> sia del c.d. <i>supercashback</i> di cui al D.M. 156/2020.</p> <p>Viene, inoltre, previsto che avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso previsto per il periodo sperimentale, l'aderente può presentare reclamo entro 120 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento.</p>
Articolo 11- <i>bis</i> , commi 10-12	<p><b>Credito di imposta commissioni per pagamenti in moneta elettronica</b></p> <p>Introducendo nell'articolo 22, D.L. 124/2019, il comma 1-<i>ter</i>, si prevede che per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta è incrementato al 100% delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 23 luglio 2021, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015, ovvero strumenti di pagamento evoluto.</p> <p><b>Credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici</b></p> <p>Con il nuovo articolo 22-<i>bis</i>, D.L. 124/2019, viene introdotto, per gli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, che acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 23 luglio 2021, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015, un credito d'imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonché alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.</p> <p>Il credito spetta, nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;</li><li>- 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di</li></ul>

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	<p>ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; -10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.</p> <p>Viene, inoltre, riconosciuto, nel caso di acquisto, noleggio o utilizzo, nel corso del 2022, di strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015, un credito d'imposta, nel limite massimo di spesa di 320 euro per soggetto, nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;</li><li>- 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;</li><li>- 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.</li></ul>
Articolo 11-ter	<p><b>Semplificazione e rifinanziamento Sabatini</b></p> <p>Viene rifinanziata la c.d. Sabatini e viene, inoltre, previsto che, il Mise, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate, a erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.</p>
Articolo 11-quinquies	<p><b>Strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni</b></p> <p>Fermi restando i requisiti, i criteri e le condizioni previsti dall'articolo 26, D.L. 34/2020, Invitalia è autorizzata a effettuare entro il 31 dicembre 2021 la sottoscrizione degli strumenti finanziari previsti al comma 18, limitatamente alle istanze presentate entro il 30 giugno 2021.</p>
Articolo 11-octies	<p><b>Modifiche al Tub</b></p> <p><u>Rimborso anticipato credito immobiliare al consumatore</u></p> <p>Viene introdotto il nuovo articolo 120-<i>quaterdecies</i>.1, D.Lgs. 385/1993, prevedendo che il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.</p> <p><u>Rimborso anticipato credito al consumatore</u></p> <p>Viene riscritto l'articolo 125-<i>sexies</i>, stabilendo in particolare che il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.</p> <p>Il nuovo articolo 125-<i>sexies</i>, si applica ai contratti sottoscritti successivamente al 23 luglio 2021.</p>
Articolo 12	<p><b>Garanzia Fondo pmi grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento</b></p> <p>Viene prevista una deroga alla disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi di investimenti, con definizione delle relative misure.</p>
Articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c)	<p><b>Garanzie Sace</b></p> <p>Viene modificato quanto previsto dall'articolo 1, D.L. 23/2020, estendendone le previsioni al 31 dicembre 2021.</p> <p>Le garanzie, per effetto delle modifiche al comma 2 vengono esteso oltre i 6 anni, al maggior termine di durata di 10 anni introdotto con la nuova lettera a-<i>bis</i>), previa autorizzazione comunitaria.</p>
Articolo 13,	<p><b>Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni</b></p>



# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

comma 1, lettera e)	Modificando l'articolo 1.bis.1, D.L. 23/2020, viene prorogata al 31 dicembre 2021 le garanzie rilasciate da SACE in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
Articolo 13, comma 1, lettere g), h) e i)	<b>Fondo di garanzia centrale pmi</b> Vengono apportate alcune modifiche alle previsioni contenute nell'articolo 13, D.L. 23/2020 stabilendo che, previa notifica e autorizzazione della Commissione Europea, il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie garantibili dal Fondo è innalzato a 120 mesi.
Articolo 14	<b>Capital gain start up innovative</b> Viene previsto che le plusvalenze <i>ex</i> articolo 67, comma 1, lettere c) e <i>c-bis</i> ), Tuir, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese <i>start up innovative</i> di cui all'articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno 3 anni sono esenti da imposizione. L'esenzione si applica anche ai <i>capital gain</i> derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di pmi innovative di cui all'articolo 4, D.L. 3/2015, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno 3 anni. Parimenti esenti sono le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e <i>c-bis</i> ), Tuir, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui agli articoli 5, escluse le società semplici e gli enti a esse equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), Tuir, se e nella misura in cui, entro 1 anno dal conseguimento, siano reinvestite in imprese <i>start up</i> innovative di cui all'articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012 o in pmi innovative di cui all'articolo 4, D.L. 3/2015, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, § 3, T.fue, all'autorizzazione della Commissione Europea.
Articolo 14, comma 4-bis	<b>Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni</b> Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 2, comma 2, D.L. 282/2002, viene rinviato al 15 novembre il termine entro il quale procedere al versamento della prima rata o dell'intero importo dell'imposta sostitutiva nonché quello per la predisposizione e il giuramento della perizia.
Articolo 15	<b>Canali alternativi di finanziamento delle imprese</b> Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, viene istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio. Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, l'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra 2 e 8 milioni di euro.
Articolo 16	<b>Proroga moratoria pmi</b> Previo comunicazione delle imprese già ammesse, al 26 maggio 2021 alle misure di sostegno di cui all'articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, è prorogata la moratoria sui finanziamenti, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino al 31 dicembre 2021.
Articolo 18	<b>Anticipo emissione note di credito Iva</b> Ai sensi del nuovo comma 3-bis, dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972, la possibilità di emettere nota di variazione si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis, L.F. o dalla data di pubblicazione nel Registro Imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67,

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	<p>comma 3, lettera d), L.F.;</p> <p>b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.</p> <p>Ai fini della lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.</p>
Articolo 19, comma 1	<p><b>Proroga cessione debiti e trasformazione in Dta</b></p> <p>Viene prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità, introdotta con l'articolo 44-bis, D.L. 34/2019, di procedere alla cessione di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti con trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate riferite a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84, Tuir, alla data di cessione;</li><li>- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011, non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla data della cessione.</li></ul>
Articolo 19, commi 2 - 7	<p><b>Super Ace</b></p> <p>Viene previsto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, che alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, si applica l'aliquota del 15%. Gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta e rilevano per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.</p>
Articolo 19, comma 8	<p><b>Bonus aggregazioni</b></p> <p>Viene modificato l'articolo 1, comma 233, L. 178/2020 prevedendo che le operazioni di aggregazione, per essere agevolate, devono avere il progetto approvato dall'organo amministrativo competente delle partecipanti, in caso di fusioni e scissioni, o l'operazione deve essere stata deliberata dall'organo amministrativo competente della conferente, in caso di conferimenti, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.</p>
Articolo 20	<p><b>Utilizzo credito di imposta beni strumentali</b></p> <p>Introducendo il comma 1059-bis, all'articolo 1, L. 178/2020 viene previsto che per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.</p>
Articolo 22	<p><b>Innalzamenti limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili</b></p> <p>Viene elevato il limite alla compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, primo periodo, L. 388/2000 a 2 milioni di euro.</p>
Articolo 31	<p><b>Credito di imposta R&amp;S per farmaci innovativi</b></p> <p>Viene introdotto, per le imprese che effettuano attività R&amp;S per farmaci nuovi, inclusi i vaccini, un credito d'imposta pari al 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.</p>
Articolo 31-bis	<p><b>Credito d'imposta per la ricerca biomedica</b></p> <p>Viene introdotto, per il solo 2021, e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17% delle spese sostenute da enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.</p>
Articolo 32	<p><b>Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione</b></p> <p>Viene introdotto, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi quelli del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché per le strutture ricettive <i>extra</i>-alberghiere a carattere non imprenditoriale, munite di codice</p>

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	<p>identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di <i>bed and breakfast</i>, un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.</p> <p>Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p>Le spese ammissibili sono quelle sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;</li><li>b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate;</li><li>c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;</li><li>d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;</li><li>e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;</li><li>f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.</li></ul> <p>Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.</p>
Articolo 32-bis	<p><b>1. Autorizzazione alla vendita di dispositivi di protezione individuale presso le rivendite di generi di monopolio</b></p> <p>2. Viene previsto che le rivendite di generi di monopolio sono autorizzate alla vendita di mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque tipologia, nonché di guanti chirurgici e non, di occhiali protettivi, visiere e protezioni facciali, di camici e grembiuli monouso e di ogni altro dispositivo di protezione individuale destinato alle medesime finalità protettive.</p>
Articolo 36	<p><b>Proroga del reddito di emergenza</b></p> <p>Viene previsto il riconoscimento, per l'anno 2021, di ulteriori 4 quote di reddito di emergenza relative alle mensilità di giugno, luglio e agosto e settembre; tali quote si aggiungono alle 3 mensilità (marzo, aprile, maggio) previste dal D.L. 41/2021.</p> <p>I requisiti che i nuclei familiari devono possedere per accedere alle nuove 4 mensilità del Rem sono gli stessi specificati dall'articolo 12, Decreto Sostegni, con l'unica differenza che il reddito familiare preso a riferimento è quello relativo al mese di aprile 2021 e non più al mese di febbraio.</p> <p>La domanda per le ulteriori 4 quote di Rem deve essere presentata all'Inps entro il 31 luglio 2021, secondo il modello e le modalità predisposti dall'Istituto stesso.</p>
Articolo 38	<p><b>Disposizioni in materia di NASpI</b></p> <p>Per le prestazioni NASpI in pagamento dal 1° giugno 2021 viene disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2021 del meccanismo di decurtamento dell'indennità di disoccupazione, introdotto dal D.L. 22/2015, che prevede la progressiva riduzione del 3% dell'importo NASpI a decorrere dal quarto mese di fruizione del sussidio.</p> <p>Viene stabilito, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 il meccanismo di <i>décalage ex D.L. 22/2015</i> viene ripristinato e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.</p>

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Articolo 39	<b>Contratto di espansione</b> Viene estesa la possibilità di utilizzare il contratto di espansione anche alle imprese che hanno in forza almeno 100 dipendenti; in precedenza, a tale misura, finalizzata ad agevolare il ricambio generazionale tra la forza lavoro, potevano accedere aziende con almeno 500 dipendenti, ovvero con almeno 250 unità nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese.
3. Articolo 40, commi 1-3	<b>Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale</b> Il comma 1 prevede la possibilità, per i datori di lavoro privati <i>ex</i> articolo 8, comma 1, D.L. 41/2021 (ovvero i beneficiari della Cigo Covid della durata massima di 13 settimane riconosciuta nel periodo 1° aprile 2021-30 giugno 2021), che nel primo semestre dell'anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell'anno 2019, di presentare, in alternativa ai trattamenti salariali <i>ex</i> D.Lgs. 148/2015 e previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza al 26 maggio 2021, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021. Ai fini dell'utilizzo dell'ammortizzatore sociale sono richieste le seguenti condizioni: - la riduzione media oraria non può essere superiore all'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo; - per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo è stipulato; - gli accordi collettivi aziendali, da stipularsi ai sensi dell'articolo 51, D.L.gs. 81/2015, devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto; il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.
4. Articolo 40, commi 4-6	<b>Divieto di licenziamento</b> Il comma 4 dispone che, per i datori di lavoro che presentano domanda di Cigo e Cigs ai sensi del comma 3, è precluso, salvo specifici casi, nel periodo di durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021: - l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo; restano sospese fino al 31 dicembre 2021 le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di Legge, Ccnl o clausola del contratto di appalto; - la facoltà di recedere, indipendentemente dal numero dei dipendenti, dal contratto per gmo ai sensi dell'articolo 3, L. 604/1966; restano sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7, L. 604/1966 (procedura preventiva presso l'ITL in caso di licenziamento per gmo da parte di datori con più di 15 dipendenti).
Articolo 40-bis, comma 1	<b>Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria</b> In sede di conversione in Legge, si riconosce ai i datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, D.L. 41/2021, (ovvero i beneficiari della Cigo Covid della durata massima di 13 settimane riconosciuta nel periodo 1° aprile 2021-30 giugno 2021), che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. 148/2015, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del medesimo D.Lgs. 148/2015, per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021, nei limiti di spesa previsti.
Articolo 40-bis, commi 2 e 3	<b>Divieto di licenziamento</b> Il comma 2 dispone che, per i datori di lavoro che presentano domanda di cassa ai sensi del comma 1°, è precluso, salvo casi specifici, nel periodo di durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021:

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	<p>- l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo; restano sospese fino al 31 dicembre 2021 le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di Legge, Ccnl o clausola del contratto di appalto;</p> <p>- la facoltà di recedere, indipendentemente dal numero dei dipendenti, dal contratto per gmo ai sensi dell'articolo 3, L. 604/1966; restano sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7, L. 604/1966 (procedura preventiva presso l'ITL in caso di licenziamento per gmo da parte di datori con più di 15 dipendenti).</p>
Articolo 41	<p><b>Contratto di rioccupazione</b></p> <p>Viene istituito, in via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione, contratto di lavoro subordinato finalizzato a incentivare, nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza COVID-19, l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, D.Lgs. 150/2015.</p> <p>Il datore di lavoro e il lavoratore, ai sensi dell'articolo 2118, cod. civ., possono recedere dal contratto una volta terminato il periodo di inserimento, nel rispetto del preavviso, che decorre dal termine del periodo di inserimento, durante il quale continua ad applicarsi la disciplina del contratto di rioccupazione. Stipulato in forma scritta ai fini della prova, il contratto di rioccupazione ha validità condizionata alla definizione, in accordo con il lavoratore, di un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi, volto a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo; durante tale periodo opera il regime sanzionatorio attualmente applicabile al licenziamento illegittimo.</p>
Articolo 41-bis	<p><b>Contratto a tempo determinato</b></p> <p>In sede di conversione in legge, viene modificato l'articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015, aggiungendo tra le causali che possono legittimare l'apposizione di un termine a un contratto di lavoro ove specificatamente prevista (per rapporti di durata superiore a 12 mesi e fino a 24 mesi; contratto in deroga presso l'ITL; rinnovi a prescindere dalla durata del rapporto; proroghe al superamento dei 12 mesi di rapporto) le <i>“specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51”</i>.</p> <p>Pertanto, si riconosce alla contrattazione collettiva, di qualunque livello purché gli accordi siano sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi, la possibilità di definire specifiche causali di utilizzo del contratto a termine, ulteriori rispetto a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1.</p> <p>Tuttavia, con il successivo comma 1.1, aggiunto sempre all'articolo 19, D.Lgs. 81/2015, si stabilisce che <i>“il termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente 24 mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verificano specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022”</i>.</p>
Articolo 42	<p><b>5. Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo</b></p> <p>I commi 1 e 2 dispongono la proroga dell'indennità pari a 1.600 euro, introdotta dal D.L. 41/2021 a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che: abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 e che rispettino date condizioni. Il comma 3 estende il riconoscimento della medesima indennità ad altre tipologie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, quali lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, incaricati alle vendite a domicilio.</p>
Articolo 43	<p><b>Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio</b></p> <p>Viene introdotto un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati dei settori del</p>

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	<p>turismo e degli stabilimenti termali e del commercio. Tale beneficio consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail; l'esonero è riparametrato e applicato su base mensile. Per poter beneficiare dello sgravio contributivo, i datori di lavoro non devono ricorrere a licenziamenti per tutto l'arco del 2021, in base ai divieti <i>ex</i> articolo 8, commi 9-11, D.L. 41/2021.</p> <p>L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 108, § 3, T.fue.</p>
Articolo 44	<p><b>Indennità per i collaboratori sportivi</b></p> <p>È istituita una nuova indennità, erogata dalla società Sport e salute Spa, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L'ammontare dell'indennità è determinato in misura variabile in base ai compensi percepiti nell'anno 2019.</p>
Articolo 45	<p><b>Proroga Cigs per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione</b></p> <p>In via eccezionale viene disposto che, al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, può essere autorizzata fino al 31 dicembre 2021 una proroga di 6 mesi della Cigs per cessazione, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Mise e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Mise.</p>
Articolo 47	<p><b>Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciale degli artigiani e degli esercenti attività commerciali</b></p> <p>Viene stabilito che il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione artigiani o commercianti, con scadenza 17 maggio 2021, può essere effettuata entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.</p>
Articolo 47-bis comma 1	<p><b>Differimento dei termini per la verifica della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti ai fini (L. 178/2020), e disposizioni in materia di Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa</b></p> <p>La regolarità contributiva ai fini della concessione dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, L. 178/2020, è verificata d'ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.</p>
Articolo 48-bis	<p><b>Credito d'imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti</b></p> <p>A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 25%, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro per il 2021.</p> <p>Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute, fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è</p>

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	<p>occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a 6 mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali <i>big data</i> e analisi dei dati, <i>cloud</i> e <i>fog computing</i>, sicurezza cibernetica, sistemi <i>cyber-fisici</i>, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.</p>
Articolo 50-bis comma 1	<p><b>Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi</b> Può, in via eccezionale, essere concessa la proroga di sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi, a decorrere dal 25 luglio e fino al 31 dicembre 2021, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria in favore delle aziende operanti nel settore aereo, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali alla data della stipulazione dell'accordo.</p>
Articolo 50-bis commi 2 - 3	<p><b>Cassa integrazione in deroga industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili</b> I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza al 30 giugno 2021, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20, D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.</p>
Articolo 50-bis commi 4 - 5	<p><b>Divieto di licenziamento</b> Il comma 4 dispone che, per i datori di lavoro che presentano domanda Cassa integrazione in deroga industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili ai sensi dei commi 2- 3, è precluso nel periodo di durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo; restano sospese fino al 31 dicembre 2021 le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di Legge, Ccnl o clausola del contratto di appalto;</li><li>- la facoltà di recedere, indipendentemente dal numero dei dipendenti, dal contratto per gmo ai sensi dell'articolo 3, L. 604/1966; restano sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7, L. 604/1966 (procedura preventiva presso l'ITL in caso di licenziamento per gmo da parte di datori con più di 15 dipendenti).</li></ul> <p>6. Il comma 5 dispone che le preclusioni e le sospensioni richiamate al comma 4 non si applicano nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività d'impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112, cod. civ.;</li><li>- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali</li></ul>

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	<p>comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a tali lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASpI;</p> <p>- licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione; nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.</p>
Articolo 57-bis	<p><b>Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e in materia di documento unico di regolarità contributiva</b></p> <p>In materia di DURC, mediante modifica della lettera a), comma 1, articolo 264, D.L. 34/2020, viene precisato che le misure contenute nella lettera a) dell'articolo 264, volte alla semplificazione della documentazione relativa ai requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 159/2011, si applicano per il periodo di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020.</p>
Articolo 65, comma 6	<p><b>Esenzione pagamento canone di concessione pubblicitaria</b></p> <p>I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1, L. 337/1968, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-<i>quater</i>, D.L. 162/2019, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2021, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.</p>
Articolo 68, comma 9	<p><b>Imprenditoria femminile</b></p> <p>Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, viene modificato l'articolo 10-bis, comma 2, lettera c), D.Lgs. 185/2000, estendendo anche alle imprese "rosa" le agevolazioni previste.</p>
Articolo 68, comma 15-bis	<p><b>Sostegno distretti agricoltura biologica</b></p> <p>Al fine di potenziare gli interventi in favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica di cui all'articolo 1, comma 522, L. 160/2019, è disposto per l'anno 2021 lo stanziamento di 15 milioni di euro.</p>
Articolo 68-bis	<p><b>Misure per lo sviluppo e il sostegno delle innovazioni in agricoltura</b></p> <p>Al fine di sostenere la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli, aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica, contenere l'impatto ambientale e mitigare i cambiamenti climatici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, L. 160/2019, è incrementata di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021.</p>
Articolo 69, commi 1 - 5	<p><b>Indennità per i lavoratori del settore agricolo</b></p> <p>Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità <i>una tantum</i> pari a 800 euro.</p> <p>A tal fine, alla data di presentazione della domanda, è richiesto il rispetto di date condizioni e la presentazione di apposita istanza all'INPS.</p>
Articolo 70	<p><b>Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo</b></p> <p>Alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021.</p>



# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	<p>L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. Parimenti, l'esonero è riconosciuto agli Iap, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021.</p>
Articolo 71, commi 1-1- <i>bis</i>	<p><b>Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche</b></p> <p>Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e grandinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo, brina e grandine, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, D.Lgs. 102/2004.</p>
Articolo 73- <i>quinquies</i>	<p><b>Incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti</b></p> <p>Vengono prorogati al 31 dicembre 2021 gli incentivi di cui all'articolo 1, L. 178/2020 previsti per l'acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- autoveicoli nuovi di fabbrica, categoria M1, con prezzo di listino inferiore a 40.000 euro e con rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 (comma 654) e</li><li>- veicoli commerciali, categoria N1, e veicoli speciali, categoria M1 (comma 657).</li></ul>

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Legnano, 4 agosto 2021

Studio Giuliano